



DOPING E ANTIDOPING NELLO SPORT

Avv. Domenico FILOSA

Il termine '*doping*' potrebbe derivare, in base alla lettura storicistica che gli si dà, da **tre origini** sostanzialmente diverse:

- '**DOPE**', bevanda inebriante utilizzata dagli Zulù nelle loro danze tradizionali (Repubblica del Sud Africa);
- '**DOOPE**', mistura utilizzata dagli operai di New Amsterdam nel XVII secolo;
- '**TO DOPE**' (letteralmente '*drogarsi*'), termine riferito all'utilizzo sui cavalli da corsa (1889, America del Nord, riferimento a mix di oppio, tabacco e narcotici).

La problematica inizia a destare interesse già nell'antichità, al tempo dei **Giochi Olimpici della Grecia classica**, quando gli atleti assumevano decotti e **preparati a base di piante e funghi**, dalle proprietà 'particolari', per aumentare la resistenza.

Stesso discorso per gli **Antichi Romani**, che associavano differenti tipologie di carni, a seconda della disciplina, a sostanze stimolanti.

I **guerrieri della mitologia nordica** si affidavano a decotti preparati con un fungo alcaloide, dotato di eccellenti proprietà stimolanti; in **America del Sud** si utilizzava una miscela a base di coca, matè e guaranà; in **America del Nord** dilagava il *peyote*, una pianta succulenta contenente la mescalina (sostanza psicotropa stupefacente); in **Africa** la miscela dopante era composta per lo più da foglie di cola, sostanze stimolanti e alcol.

Per quanto le origini della tematica siano piuttosto datate, dietro l'assunzione di sostanze dopanti si celavano, allora come oggi, differenti finalità:

- **aumentare la massa muscolare;**
- **diminuire la percezione del dolore e della fatica;**
- **modificare rapidamente il peso;**
- **aumentare la concentrazione.**

Ufficialmente, la lotta a tali pratiche cominciò soltanto nel **1960**: durante le Olimpiadi di Roma, il ciclista danese **Knud Enemark Jensen** cadde dalla sua bici e, più tardi, morì. L'autopsia rivelò che l'atleta assumeva **anfetamine**.

Nonostante questa sia l'unica morte, verificatasi a causa dell'assunzione di sostanze *dopanti*, avvenuta durante le Olimpiadi, nei successivi 38 anni furono **73** gli **atleti risultati positivi** ai test effettuati, tra cui molti vincitori di medaglie: si ricorda, tra questi, il velocista canadese **Ben Johnson**, che nel **1988 trionfò a Seoul nei 100 m**, per poi risultare positivo all'assunzione di uno **steroide anabolizzante**.

Ancora, nel **2017** la staffetta giamaicana che, nel **2008 a Pechino**, si aggiudicò la medaglia d'oro (composta da **Usain Bolt, Asafa Powell, Michael Frater e Nesta Carter**) fu **squalificata** perché proprio **Carter risultò positivo** all'assunzione di *metilexamina*. Tutta i componenti della squadra, dunque, furono costretti a restituire le medaglie ottenute, anche a distanza di 9 anni dalla clamorosa vittoria.

Un caso di rilievo è quello del cd. '*doping di Stato russo*', che tratteremo nell'ultima ora di questa prima parte del corso.

INTRODUZIONE

DOPING:

- 1) REATO;
- 2) ILLECITO SPORTIVO;
- 3) FALSIFICAZIONE.

SISTEMA ANTIDOPING:

INTERNAZIONALE E NAZIONALE

TNA ≠ TRIBUNALE ENDOFEDERALE
NSA: NORME SPORTIVE ANTIDOPING.



NADO//ITALIA
antidoping



1. NORME INTERNAZIONALI

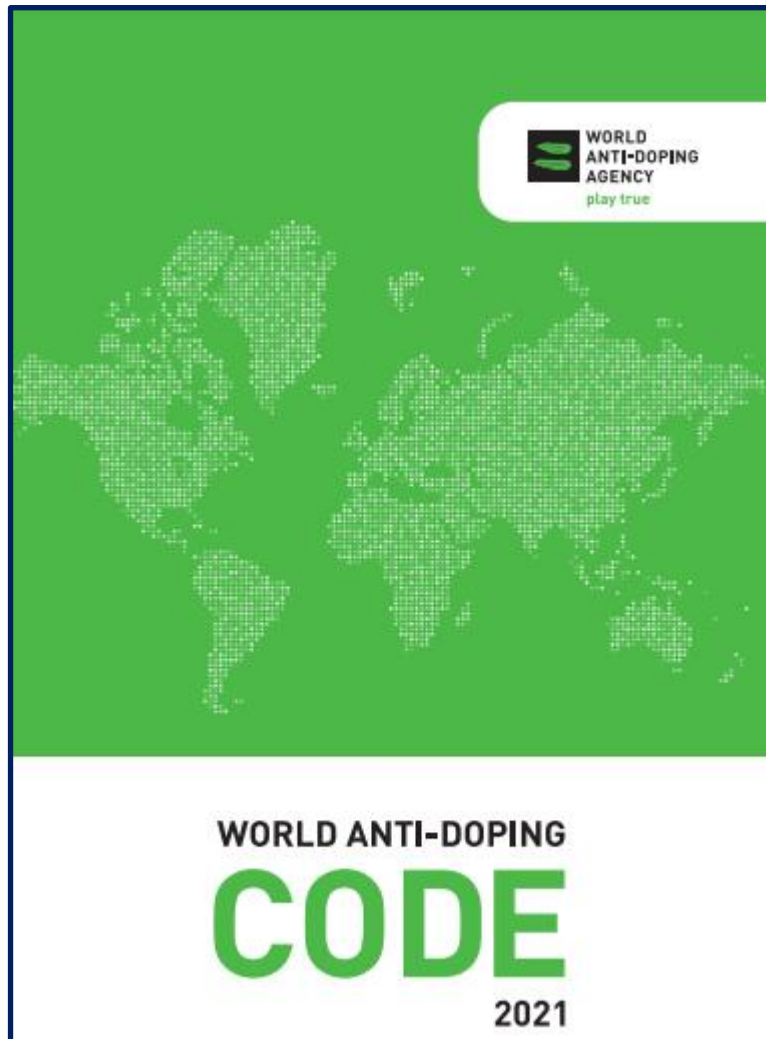


Table of Contents

PURPOSE, SCOPE AND ORGANIZATION OF THE WORLD ANTI-DOPING PROGRAM AND THE CODE	9
THE CODE.....	9
THE WORLD ANTI-DOPING PROGRAM.....	10
INTERNATIONAL STANDARDS.....	10
TECHNICAL DOCUMENTS.....	11
MODELS OF BEST PRACTICE AND GUIDELINES.....	12
FUNDAMENTAL RATIONALE FOR THE WORLD ANTI-DOPING CODE	13
PART ONE DOPING CONTROL	
INTRODUCTION	16
ARTICLE 1 DEFINITION OF DOPING	19
ARTICLE 2 ANTI-DOPING RULE VIOLATIONS	19
2.1 PRESENCE OF A PROHIBITED SUBSTANCE OR ITS METABOLITES OR MARKERS IN AN ATHLETE'S SAMPLE.....	19
2.2 USE OR ATTEMPTED USE BY AN ATHLETE OF A PROHIBITED SUBSTANCE OR A PROHIBITED METHOD.....	21
2.3 EVADING, REFUSING OR FAILING TO SUBMIT TO SAMPLE COLLECTION BY AN ATHLETE.....	22
2.4 WHEREABOUTS FAILURES BY AN ATHLETE.....	22
2.5 TAMPERING OR ATTEMPTED TAMPERING WITH ANY PART OF DOPING CONTROL BY AN ATHLETE OR OTHER PERSON.....	22
2.6 POSSESSION OF A PROHIBITED SUBSTANCE OR A PROHIBITED METHOD BY AN ATHLETE OR ATHLETE SUPPORT PERSON.....	22
2.7 TRAFFICKING OR ATTEMPTED TRAFFICKING IN ANY PROHIBITED SUBSTANCE OR PROHIBITED METHOD BY AN ATHLETE OR OTHER PERSON.....	23

2.8 ADMINISTRATION OR ATTEMPTED ADMINISTRATION BY AN ATHLETE OR OTHER PERSON TO ANY ATHLETE IN-COMPETITION OF ANY PROHIBITED SUBSTANCE OR PROHIBITED METHOD, OR ADMINISTRATION OR ATTEMPTED ADMINISTRATION TO ANY ATHLETE OUT-OF-COMPETITION OF ANY PROHIBITED SUBSTANCE OR ANY PROHIBITED METHOD THAT IS PROHIBITED OUT-OF-COMPETITION.....	23
2.9 COMPLICITY OR ATTEMPTED COMPLICITY BY AN ATHLETE OR OTHER PERSON.....	23
2.10 PROHIBITED ASSOCIATION BY AN ATHLETE OR OTHER PERSON.....	24
2.11 ACTS BY AN ATHLETE OR OTHER PERSON TO DISCOURAGE OR RETALIATE AGAINST REPORTING TO AUTHORITIES.....	25
ARTICLE 3 PROOF OF DOPING	26
3.1 BURDENS AND STANDARDS OF PROOF.....	26
3.2 METHODS OF ESTABLISHING FACTS AND PRESUMPTIONS.....	27
ARTICLE 4 THE PROHIBITED LIST	31
4.1 PUBLICATION AND REVISION OF THE PROHIBITED LIST.....	31
4.2 PROHIBITED SUBSTANCES AND PROHIBITED METHODS IDENTIFIED ON THE PROHIBITED LIST.....	32
4.3 CRITERIA FOR INCLUDING SUBSTANCES AND METHODS ON THE PROHIBITED LIST.....	33
4.4 THERAPEUTIC USE EXEMPTIONS ("TUEs").....	35
4.5 MONITORING PROGRAM.....	40
ARTICLE 5 TESTING AND INVESTIGATIONS	41
5.1 PURPOSE OF TESTING AND INVESTIGATIONS.....	41
5.2 AUTHORITY TO TEST.....	41
5.3 EVENT TESTING.....	43
5.4 TESTING REQUIREMENTS.....	44
5.5 ATHLETE WHEREABOUTS INFORMATION.....	44
5.6 RETIRED ATHLETES RETURNING TO COMPETITION.....	45
5.7 INVESTIGATIONS AND INTELLIGENCE GATHERING.....	46

2. NORME INTERNAZIONALI

S1 ANABOLIC AGENTS

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are non-Specified Substances.

Anabolic agents are prohibited.

1. ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS (AAS)

When administered exogenously, including but not limited to:

- 1-Androstenediol (5 α -androst-1-ene-3 β , 17 β -diol)
- 1-Androstenedione (5 α -androst-1-ene-3, 17-dione)
- 1-Androsterone (3 α -hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one)
- 1-Epiandrosterone (3 β -hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one)
- 1-Testosterone (17 β -hydroxy-5 α -androst-1-en-3-one)
- 4-Androstenediol (androst-4-ene-3 β , 17 β -diol)
- 4-Hydroxytestosterone (4, 17 β -dihydroxyandrost-4-en-3-one)
- 5-Androstenedione (androst-5-ene-3, 17-dione)
- 7 α -hydroxy-DHEA
- 7 β -hydroxy-DHEA
- 7-Keto-DHEA
- 19-Norandrostenediol (estr-4-ene-3, 17-diol)
- 19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3, 17-dione)
- Androstanolone (5 α -dihydrotestosterone, 17 β -hydroxy-5 α -androst-3-one)
- Androstenediol (androst-5-ene-3 β , 17 β -diol)
- Androstenedione (androst-4-ene-3, 17-dione)
- Bolasterone
- Boldenone
- Boldione (androst-1, 4-diene-3, 17-dione)
- Calusterone
- Clostebol
- Danazol ([1, 2]oxazolo[4, 5': 2, 3]pregna-4-en-20-yn-17 α -ol)
- Dehydrochloromethyltestosterone (4-chloro-17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1, 4-dien-3-one)
- Desoxymethyltestosterone (17 α -methyl-5 α -androst-2-en-17 β -ol and 17 α -methyl-5 α -androst-3-en-17 β -ol)
- Drostanolone
- Epiandrosterone (3 β -hydroxy-5 α -androst-17-one)
- Epi-dihydrotestosterone (17 β -hydroxy-5 β -androst-3-one)
- Epitestosterone
- Ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17 α -ol)
- Fluoxymesterone
- Formebolone
- Furazabol (17 α -methyl [1, 2, 5] oxadiazolo[3, 4': 2, 3]-5 α -androst-17 β -ol)
- Gestrinone
- Mestanolone

S6 STIMULANTS

PROHIBITED IN-COMPETITION

All prohibited substances in this class are Specified Substances except those in S6.A, which are non-Specified Substances.

Substances of Abuse in this section: cocaine and methylenedioxymethamphetamine (MDMA / "ecstasy")

All stimulants, including all optical isomers, e.g. *d*- and *l*- where relevant, are prohibited.

Stimulants include:

A: NON-SPECIFIED STIMULANTS

- Adrafinil
- Amfepramone
- Amfetamine
- Amfetaminil
- Amiphenazolo
- Benfluorex
- Benzylpiperazine
- Bromantan
- Clonazorex
- Cocaine
- Cropropamide
- Crotetamide
- Fencamine
- Fenetyliline
- Fenfluramine
- Fenproporex
- Fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)]
- Furfenorex
- Lisdexametfetamine
- Mefenorex
- Mephentermine
- Mesocarb
- Metamfetamine(*d*-)
- p-methylamfetamine
- Modafinil
- Norfenfluramine
- Phendimetrazine
- Phentermine
- Prenylamine
- Prolintane

A stimulant not expressly listed in this section is a Specified Substance.

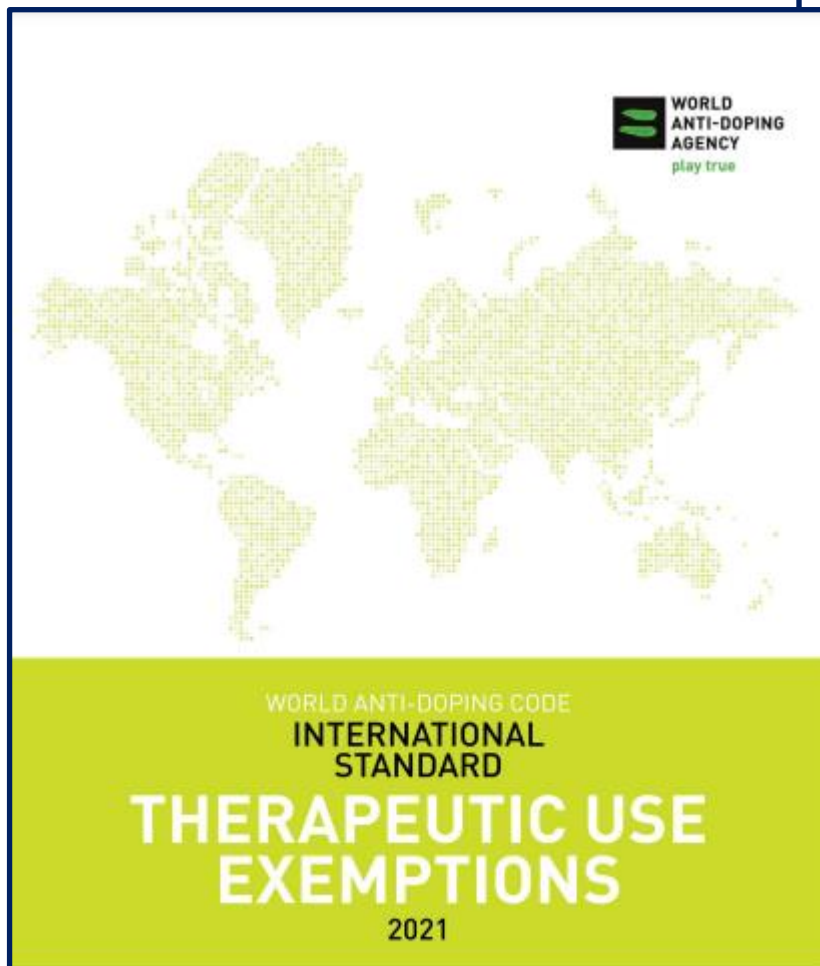
WORLD ANTI-DOPING CODE
INTERNATIONAL
STANDARD

PROHIBITED LIST

2022

This List shall come into effect on 1 January 2022.

3. NORME INTERNAZIONALI



WORLD ANTI-DOPING AGENCY
play true

TABLE OF CONTENTS

PART ONE: INTRODUCTION, CODE PROVISIONS, INTERNATIONAL STANDARD PROVISIONS AND DEFINITIONS 4

1.0 Introduction and Scope 4

2.0 Code Provisions 4

3.0 Definitions and Interpretation 4

PART TWO: STANDARDS AND PROCESS FOR GRANTING TUES 10

4.0 Obtaining a TUE 10

5.0 TUE Responsibilities of Anti-Doping Organizations 12

6.0 TUE Application Process 15

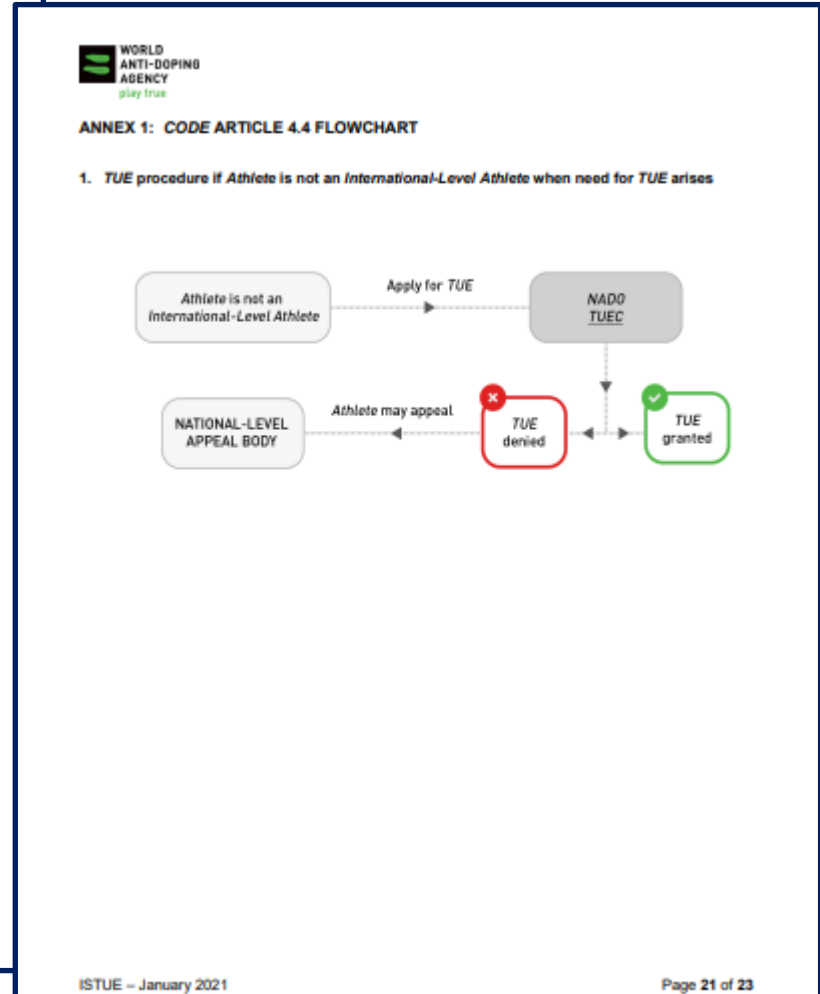
7.0 TUE Recognition Process 17

8.0 Review of TUE Decisions by WADA 18

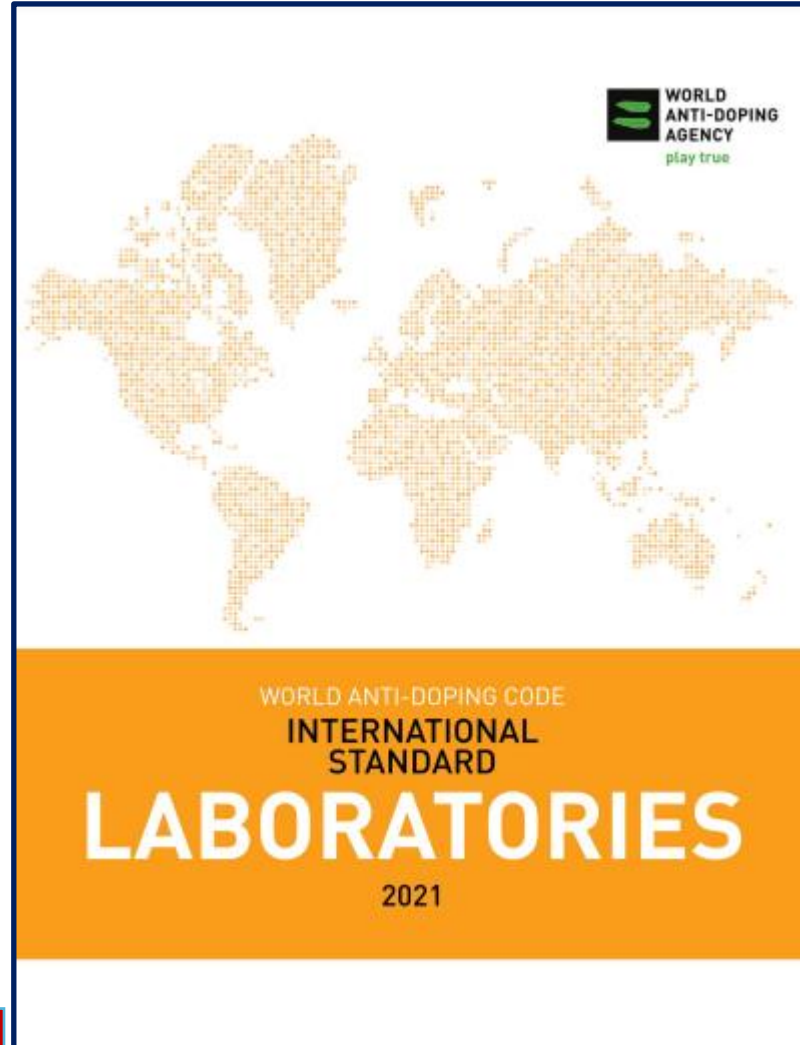
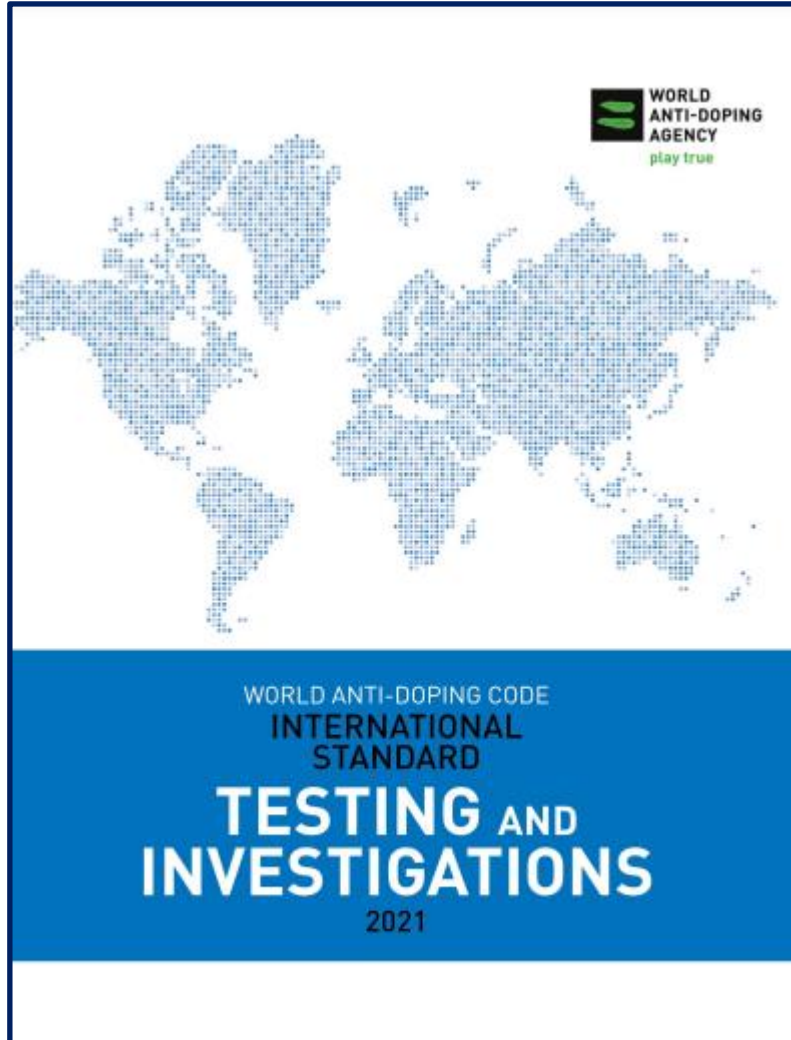
9.0 Confidentiality of Information 19

ANNEX 1: Code Article 4.4 Flowchart 21

ISTUE – January 2021 Page 3 of 23



4. NORME INTERNAZIONALI



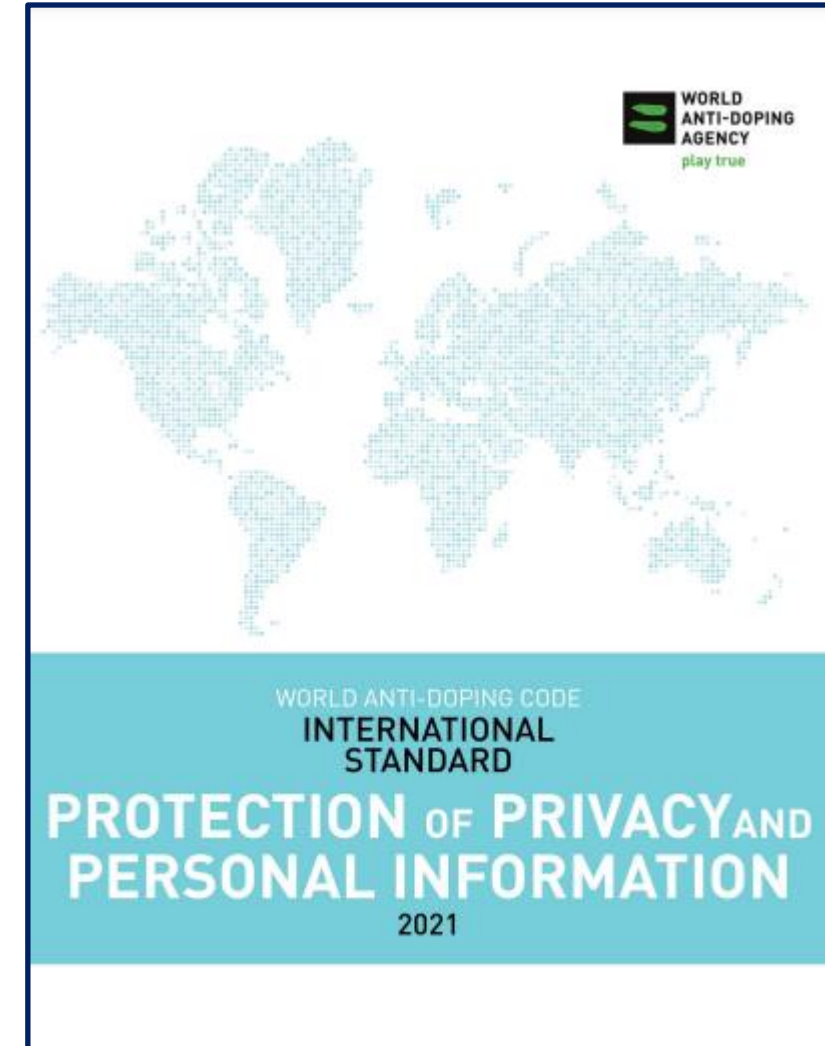
5. NORME INTERNAZIONALI

La lotta al doping prevede un sistema pianificato di **controlli medici sugli atleti** che comprendono analisi delle urine e del sangue, per lo svolgimento dei quali è richiesta la **raccolta di dati personali**.

La **WADA** ha sviluppato una **banca dati (ADAMS)**, per il trattamento, la condivisione e la creazione dei profili personali degli atleti (server si trova a Montreal, in Canada).

La raccolta e il trattamento dei dati avviene nel rispetto del **diritto** fondamentale **alla riservatezza**, indipendentemente dalla nazionalità dell'atleta.

La WADA ha adottato degli **standard internazionali per la protezione della privacy** che devono essere rispettati da tutte le Federazioni e Comitati Sportivi che hanno adottato il regolamento antidoping WADA.





CONTROLLI

Doping e antidoping nello sport – Avv. Domenico FILOSA

Le **NSA** sono un documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping che anche l'Italia ha adottato, quale **paese aderente alla WADA**.

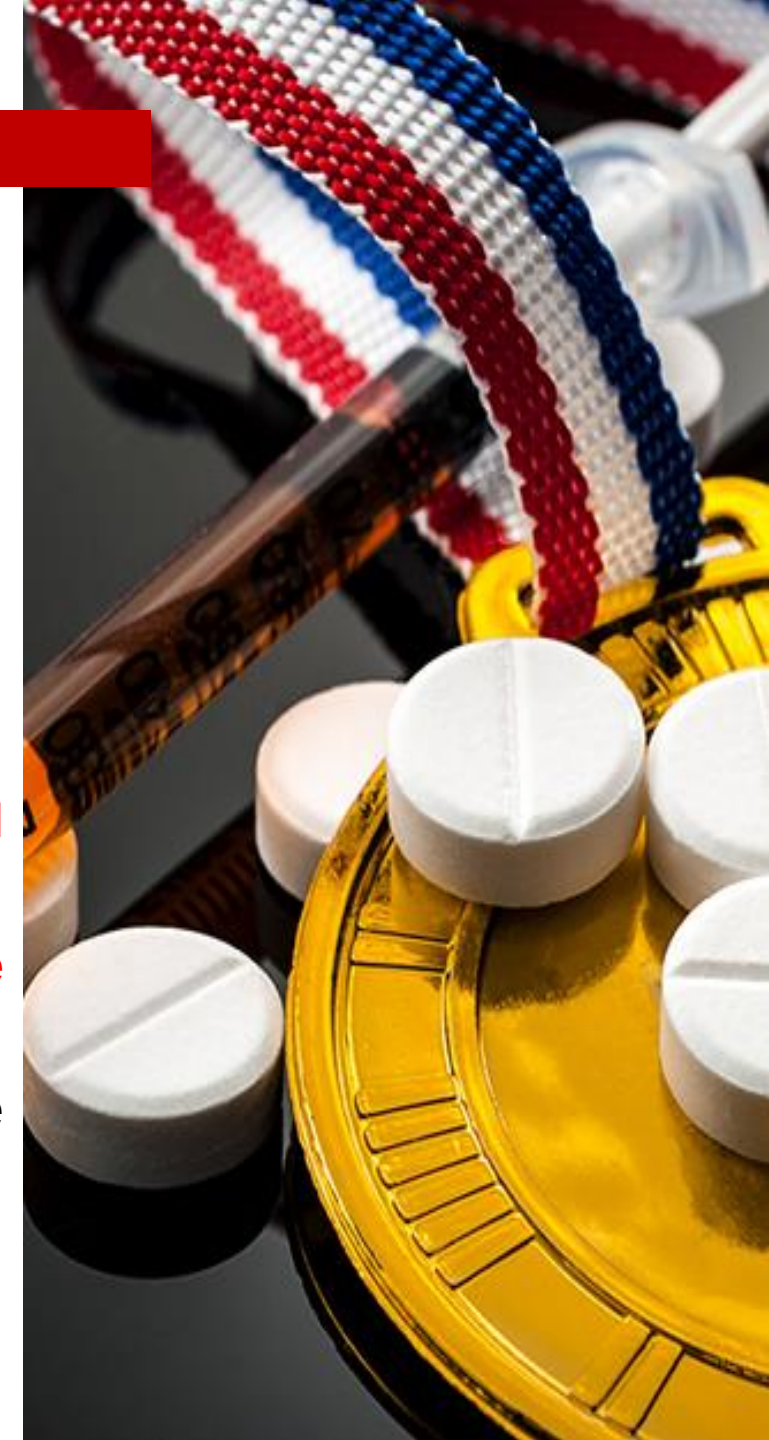
Sono costituite da **tre parti** fondamentali:

- (i) Codice Sportivo Antidoping;
- (ii) il disciplinare dei controlli e delle investigazioni;
- (iii) il disciplinare per l'esenzione ai fini terapeutici.

Al fondo, troviamo la **tabella economica**, che ci chiarisce anche i **costi del procedimento**.

Anche nella sua ultima versione, il Codice Sportivo Antidoping è composto da **due titoli**.

Nella **prima parte** si enunciano i **principi generali**, nella **seconda**, ciò che **riguarda il procedimento disciplinare**.



DEFINIZIONE DI 'DOPING' (art. 1, CSA)

«Per doping si intende la [violazione di una o più norme contenute negli articoli dal 2.1 al 2.11](#). Altre violazioni delle NSA sono stabilite all'articolo 3»

1. LE VIOLAZIONI DELLE NSA

Quali sono le possibili violazioni?

Artt.2 e 3, Codice Sportivo Antidoping (CSA)

- **Presenza di una sostanza proibita nel campione biologico** di un Atleta;
- **uso o tentato uso** da parte di un Atleta di una **sostanza o di un metodo proibiti**;
- **elusione, rifiuto o mancata presentazione** a sottoporsi al **prelievo** del campione biologico;
- **manomissione o tentata manomissione** di qualsiasi parte del **controllo antidoping** (atleta o altra persona);
- **possesso di una sostanza o di un metodo proibiti** (atleta o altra persona);
- **traffico illegale o tentato traffico illegale di sostanze o metodi proibiti** (atleta o altra persona);
- **somministrazione o Tentata somministrazione** durante le competizioni, di una qualsiasi **sostanza vietata o metodo proibito**, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo che siano proibiti fuori competizione (atleta o altra persona);
- **complicità o tentata complicità** (atleta o altra persona);
- **divieto di associazione** (atleta o altra persona);
- **atti per scoraggiare o contrastare la segnalazione alle autorità** (atleta o altra persona).

2. LE VIOLAZIONI DELLE NSA

- **ogni violazione** relativa a **qualsiasi parte del controllo antidoping** come disposto dalla Sezione di Vigilanza sul doping del Comitato Tecnico-sanitario presso il Ministero della Salute ai sensi della Legge n. 376/2000;
- **mancata collaborazione** da parte di qualsiasi individuo per garantire il rispetto delle NSA, compresa la **mancata segnalazione di circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento di reati di doping**;
- **qualsiasi comportamento offensivo nei confronti del DCO e/o del Personale addetto al controllo antidoping** che non si qualifichi come violazione dell'articolo 2.5.

1. LE SANZIONI INDIVIDUALI

Art.11 CSA:

Co.1: **Invalidazione dei risultati** di un evento sportivo durante il quale si è verificata una violazione della normativa antidoping;

Co.2: **Squalifica** per presenza, uso o tentato uso, oppure possesso di sostanze o metodi proibiti;

Co.3: Squalifica per altre violazioni della normativa antidoping;

Co.4: **Circostanze aggravanti** che possono aumentare il periodo di squalifica;

Co.5: **Eliminazione del periodo di squalifica** per assenza di colpa o negligenza;

Co.6: **Riduzione del periodo di squalifica** per assenza di colpa o negligenza significativa;

Co.7: **Eliminazione, riduzione o sospensione del periodo di squalifica o altra sanzione per motivi diversi dalla colpa;**

2. LE SANZIONI INDIVIDUALI

Co.8: Accordi in merito alla Gestione del risultato;

Co.9: Molteplici Violazioni;

Co.10: Invalidazione dei risultati delle competizioni successive al prelievo del campione biologico o a seguito di altra violazione della normativa antidoping;

Co.11: Perdita dei premi in denaro;

Co.12: Conseguenze economiche;

Co.13: Inizio del periodo di squalifica;

Co.14: Status durante la squalifica o la sospensione cautelare.



1. STATUS DELL'ATLETA SQUALIFICATO

11.14.1: Divieto di partecipare alle attività sportive durante il periodo di squalifica o di sospensione cautelare.

«Nessun Atleta o altra Persona squalificata o soggetta a sospensione cautelare può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo di squalifica o di sospensione cautelare, ad una competizione o ad un'attività (con l'eccezione dei programmi di formazione antidoping e riabilitazione autorizzati da NADO Italia) che sia autorizzata o organizzata da un Firmatario del Codice WADA (...) o qualsiasi attività sportiva agonistica di alto livello o di livello nazionale finanziata da un ente governativo.

Un Atleta o altra Persona che sconti un periodo di squalifica maggiore di quattro anni può partecipare da Atleta, dopo aver osservato i quattro anni di squalifica, ad eventi sportivi locali non sanzionabili o comunque che non si svolgano sotto l'egida o la giurisdizione di un Firmatario del Codice WADA o un membro di un Firmatario, ma solo se l'evento sportivo locale è ad un livello che non può consentire all'Atleta di qualificarsi direttamente o indirettamente (né di accumulare punti) per competere nel campionato nazionale o in un evento internazionale e se l'Atleta o altra Persona non abbiano un ruolo che coinvolga Persone Protette.

L'Atleta o altra Persona che sconti un periodo di squalifica dovrà comunque rimanere a disposizione per eventuali controlli antidoping e per soddisfare richieste di informazioni circa la propria reperibilità da parte di NADO Italia».

2. STATUS DELL'ATLETA SQUALIFICATO

- 11.14.2 Ritorno agli allenamenti

In deroga all'articolo 11.14.1, un **Atleta ha** la facoltà di **tornare ad allenarsi** con la squadra ovvero di utilizzare gli impianti di una società o di altra organizzazione affiliata ad un firmatario del Codice WADA durante il **periodo minore tra i seguenti**: (1) gli ultimi 2 (due) mesi del periodo di squalifica dell'Atleta, ovvero (2) l'ultimo quarto del periodo di squalifica imposto.

(Esempi: squalifica di 4 anni (posso usare 1) e squalifica di 6 mesi (posso usare 2)).

- 11.14.3 Violazione del divieto di partecipazione durante una squalifica o un periodo di sospensione cautelare

Qualora l'Atleta o altra Persona squalificata violi il divieto di partecipazione di cui all'art. 11.14.1, i risultati ottenuti a seguito di tale partecipazione saranno invalidati e un **nuovo periodo di squalifica di pari durata a quello originariamente comminato sarà aggiunto a partire dal termine del periodo di squalifica originario.** Il nuovo periodo di squalifica, inclusa una nota di biasimo e nessun periodo di squalifica, può essere ridotto sulla base del grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona e delle altre circostanze del caso. Sarà NADO Italia a determinare se l'Atleta o altra Persona abbia o meno violato il divieto di partecipazione e se sia appropriata una riduzione. È possibile ricorrere in appello avverso tale decisione ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA".

Co.15: **Pubblicazione automatica delle sanzioni.**

Art. 12 CSA:

Co.1: **Controlli antidoping** negli Sport di Squadra

Co.2: **Conseguenze** per gli Sport di squadra (se + di 2 membri hanno commesso violazione normativa antidoping, Organizzatore dell'Evento deve comminare alla squadra una sanzione adeguata, ad esempio, perdita di punti)

Co.3: **L'organizzazione** che ha giurisdizione sull'Evento **può fissare sanzioni più severe per gli sport di squadra.**

Esistono specifici standard internazionali cui anche l'Italia si ispira.

In particolare:

- a) L'atleta ha diritto a **farsi accompagnare** nella sala controlli **da un rappresentante** (es. dal proprio allenatore);
- b) L'atleta **deve utilizzare** un **kit** che gli viene **presentato in confezione sigillata** (se ha anche solo il semplice sentore che questo possa essere stato manomesso gli è consentito scegliere un altro *kit*);
- c) I **test fuori competizione** possono – astrattamente – avvenire anche a poche ore di distanza l'uno dall'altro;
- d) i **risultati** delle **analisi** sono inviati alla NADO Italia **in forma codificata e in via confidenziale**, di modo che il laboratorio di analisi che riceve il campione non possa conoscere l'identità dell'atleta.

1. LE CONTROANALISI

L'**esito avverso** viene notificato all'atleta, così come la norma antidoping che si assume essere stata violata.

Principio cardine:

In caso di positività, l'atleta ha diritto a richiedere immediatamente l'analisi del **campione B** (Importante: se questa richiesta non si fa, tale facoltà **si intende rinunciata**).

In caso di richiesta, vengono **indicate data, ora e luogo delle controanalisi**, alle quali l'atleta o un suo rappresentante potranno presenziare e l'atleta ha diritto a richiedere la documentazione relativa ai campioni A e B.



2. LE CONTROANALISI

L'atleta ha diritto di **richiederle entro il termine di tre giorni**, che decorrono dalla notifica dell'esito verso.

Gli **oneri delle controanalisi** sono **a carico dell'atleta** e la richiesta deve essere inviata alla PROCURA insieme alla ricevuta di pagamento dei relativi diritti amministrativi (nella misura prevista dalla tabella al fondo delle NSA).

Se questo termine decorre:

- senza che sia stata fatta alcuna richiesta, o se;
- è stato comunicata nel frattempo una rinuncia,

la **Procura Nazionale Antidoping (PNA)** attiva il procedimento disciplinare.

La PROCURA comunica, quindi, ora e data di inizio delle operazioni, considerando che **non devono trascorrere più di 7 giorni lavorativi** e che le **analisi dovranno essere svolte nello stesso laboratorio che ha analizzato il campione A**. Anche in questa fase, l'atleta ha diritto a presenziare anche tramite rappresentante.

3. LE CONTROANALISI

La **delega** al rappresentante deve essere inviata alla procura nazionale antidoping **entro 24 ore prima rispetto alla data** stabilita per **tale operazione**.

Naturalmente, se durante le operazioni non c'è né l'atleta né il rappresentante, la procedura non si sospende, ma **va comunque avanti**.

Attenzione: al momento dell'identificazione e della sigillatura del campione B, dovrà, pur sempre essere presente un osservatore esterno al laboratorio.

L'atleta, infine, ha diritto di richiedere alla procura anche (con oneri a suo carico) copia della documentazione relativa ai campioni A e B.

4. LE CONTROANALISI

Cosa succede se le controanalisi non confermano l'esito verso delle prime?

La **prima analisi viene considerata negativa** e la PNA può dichiarare il **procedimento concluso**.

In questo caso, viene **data comunicazione a tutti i soggetti interessati**: all'**atleta**, alla **società di appartenenza**, alla **Federazione Sportiva Nazionale** ed a **tutti gli organi sportivi interessati**.



1. TERMINI PROCESSUALI E DI SOSPENSIONE

I TERMINI PROCESSUALI E DI SOSPENSIONE:

Sono **perentori** tutti quelli che sono espressamente previsti come tali dalle NSA (es. termine per presentare ricorso contro la sospensione cautelare).

Per il resto, le regole sono molto simili a quelle classiche del diritto «endofederale».

COME SI CALCOLANO I TERMINI? (poche regole, ma essenziali):

- Se termine inizia durante il periodo di sospensione, l'inizio viene differito alla fine del periodo di sospensione;
- non si tiene conto del *dies a quo*, mentre si calcola il *dies ad quem*;
- se scadenza cade in un giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

2. TERMINI PROCESSUALI E DI SOSPENSIONE

Attenzione alla **decorrenza** delle **sanzioni**:

in caso di deferimento, le NSA danno la **possibilità**, in alcuni casi particolari, **di far decorrere** il periodo di **squalifica** anche **dalla data di prelievo del campione biologico o dell'ultima violazione**.

(circostanza che potrebbe fare la differenza, nel caso in cui si fosse nell'imminenza di eventi sportivi di interesse dell'incolpato).

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI:

La **sospensione feriale** è di **30 giorni per ciascun anno nel periodo estivo**. Possono, eventualmente, anche esserci altri periodi di sospensione che sono individuati, caso per caso, dal TNA attraverso un **provvedimento congiunto di entrambe le sezioni** pubblicato sul sito ufficiale della NADO Italia.

1. LE NOTIFICHE

Gli **strumenti** con i quali si possono **validamente effettuare** le **comunicazioni** sono:

- **Lettera raccomandata;**
- **posta elettronica**, con ricevuta di ritorno;
- **fax**, telegramma o corriere.

Dove possono avvenire le notifiche?

persone fisiche: le notifiche avvengono nel **domicilio eletto ai fini del procedimento**.

In mancanza, possono essere utilizzati gli **indirizzi di cui al verbale di prelievo** antidoping, **oppure** quelli **dichiarati all'atto del tesseramento perso la Federazione di appartenenza**, o ancora la **residenza**.

Le Federazioni Sportive di appartenenza hanno il compito di verificare che l'interessato abbia ricevuto le comunicazioni.

2. LE NOTIFICHE

IRREPERIBILE:

Se l'incolpato è irreperibile, c'è un distinguo:

- **TESSERATO**: notifica si perfeziona mediante comunicazione dell'atto presso la **Federazione sportiva di appartenenza** o la disciplina sportiva associata, la **società di appartenenza**, gli enti sportivi competenti;
- **NON TESSERATO**: notifica si perfeziona al momento del deposito dell'atto presso la **segreteria della PNA** ovvero direttamente presso il TNA.

Importantissimo: la parte ha un preciso dovere di indicare l'indirizzo di posta elettronica presso il quale intende ricevere le comunicazioni (al momento dell'**audizione** davanti alla PNA, o almeno **nel primo atto difensivo**).

In difetto, le comunicazioni verranno inoltrate a **qualsivoglia indirizzo di posta elettronica che sia già in possesso della Federazione di appartenenza**. Cosa assolutamente da evitare!

TNA si compone di **due sezioni** (la Prima e la Seconda).

- **Prima Sezione:** giudica sulle violazioni che sono poste in essere da atleti che non siano inseriti nel RTP della Federazione internazionale di appartenenza o comunque non di alto livello non di livello internazionale;
- **Seconda Sezione:** giudica sulle violazioni poste in essere dagli atleti inseriti nel RTP o comunque di livello internazionale (o in secondo grado sugli appelli proposti contro le decisioni che sono state adottate dalla Prima Sezione).

Ci sono poi delle **competenze esclusive** della Seconda Sezione che è l'unica a decidere circa il riesame dei provvedimenti assunti dalla procura in materia di mancata comunicazione mancato controllo e sulle richieste contro le decisioni il rigetto della concessione di una TUE. Quando decide su questa materia, il collegio può essere integrato da uno più esperti che siano stati individuati dalla lista degli esperti di NADO Italia.

Entrambe le sezioni possono decidere circa i ricorsi contro i provvedimenti di sospensione cautelare che siano stati assunti dall'altra sezione.

LA PRESCRIZIONE

Le NSA dispongono che non possa essere avviata alcuna azione contro un atleta o comunque una persona che le abbia violate se questa non viene avviata **entro 10 anni** dalla data in cui **si presume** sia stata commessa la violazione.

1. SOSPENSIONE CAUTELARE

Dal momento immediatamente successivo alla contestazione, la misura sospensiva diventa immediatamente efficace.

IMPORTANTE: esistono due tipi di sostanze (**specificate** e **non specificate**).

Anche per quanto riguarda la sospensione cautelare viene fatto un importante distinguo:

- tutte le volte che vi sia stato un esito avverso nei confronti di un atleta incolpato di aver assunto una **sostanza non specificata**, **PNA deve richiedere** la sospensione cautelare;
- se si tratta di **sostanze specificate**, PNA **può richiedere** sospensione cautelare dell'atleta (non ha obbligo).

Una volta avanzata la richiesta di sospensione cautelare, la sezione competente del TNA decide in via d'urgenza anche *inaudita altera parte* attraverso un provvedimento del Presidente e viene data immediata comunicazione a tutte le parti interessate (PNA, interessato, società, Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza ed a quella Internazionale).

2. SOSPENSIONE CAUTELARE

Quanto dura un provvedimento di sospensione?

Il provvedimento di sospensione decade trascorsi **60 giorni** dalla data di comunicazione. Può essere prorogato – se lo richiede la PNA – di ulteriori 30 giorni, se non si tratta di sostanze specificate.

La sospensione decade anche quando vi sia, naturalmente:

- a) l'**archiviazione**;
- b) il **proscioglimento**;
- c) sia dichiarato il **non luogo a procedere**;

Il provvedimento di sospensione viene revocato se la controanalisi non conferma all'esito di positività riscontrate in sede di prima analisi.

E se si fosse già scontato un periodo di sospensione?

Il periodo già scontato deve essere sottratto dalla sanzione disciplinare nel momento in cui questa venga irrogata.

3. SOSPENSIONE CAUTELARE

CARATTERISTICHE DEL RICORSO CONTRO UN PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE:

- Ricorso deve essere **proposto** dal **soggetto destinatario del provvedimento**;
- con **comunicazione scritta** indirizzata alla sezione competente del TNA ed alla Procura a pena di inammissibilità;
- entro il **termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del provvedimento di sospensione**;
- può essere **sottoscritto dal difensore di fiducia**, ma anche **personalmente dallo stesso incolpato**.

Il ricorso deve contenere:

- a) le **motivazioni specifiche** sulle quali si basa la impugnazione;
- b) la **ricevuta del pagamento dei diritti amministrativi** (e la **prova della sua comunicazione alla PNA**), a pena di inammissibilità.

Una volta ricevuto il ricorso, la sezione competente del TNA richiede alla sezione che ha emesso il provvedimento, copia di tutta la documentazione in atti.

4. SOSPENSIONE CAUTELARE

Quali sono i tempi della procedura?

L'**udienza** deve avvenire **entro 10 giorni** dal momento in cui sono stati ricevuti gli atti.

Viene data comunicazione tempestiva al ricorrente o direttamente al difensore e alla PNA al momento della trattazione, che avviene in **camera di consiglio**.

L'indagato può comparire personalmente, se maggiorenne, o tramite l'esercente la responsabilità genitoriale, se minore, e farsi assistere dal difensore e, se è straniero ed è necessario, da un interprete.

Si procede anche in caso di loro assenza.

Subito dopo la discussione, si dà immediata lettura del **dispositivo**, che è **inappellabile**.

Dispositivo e motivazioni sono comunicati alle parti, mentre il solo dispositivo viene comunicato anche alla Federazione sportiva nazionale e alla società di appartenenza.

1. LA PROCEDURA

Il procedimento può essere attivato dalla PNA.

Regola generale: chiunque deve dare immediata comunicazione alla PROCURA di tutte le violazioni materia di doping una volta che ne sia venuto a conoscenza.

PNA può attivare immediatamente il procedimento disciplinare, ovvero riportare la notizia in un registro apposito che è denominato degli “atti relativi”, nel caso in cui:

- a) la **notizia** sia è **estremamente generica**;
- b) vi sia **impossibilità di identificare i responsabili**;
- c) **in ogni altro caso**, qualora vi siano **motivi che non permettono l'inizio di un procedimento**.

2. LA PROCEDURA

Quando PNA avvia l'azione disciplinare nei confronti dell'indagato, il primo atto è quello dell'**audizione** (l'indagato viene sentito personalmente sui fatti contestati).

Attenzione: le NSA non parlano solo di difensore, ma semplicemente di persona maggiorenne di propria fiducia.

Quali sono i termini relativi a questa fase?

- a) indagato ha facoltà di richiedere il **rinvio dell'audizione**, fornendo le motivazioni **almeno due giorni prima** della **data** fissata per la **convocazione**;
- b) **entro le 24 ore prima** dell'audizione, l'indagato deve confermare alla segreteria della PROCURA la propria presenza e comunicare le generalità di coloro i quali presenteranno presenzieranno all'audizione;
- c) **in caso di mancata comparizione**, non c'è alcuna sospensione interruzione nell'avvio delle indagini.

PNA può convocare qualunque altra persona (anche non tesserata) se la ritiene informata sui fatti.

Se questa non si presenta, senza dare alcuna motivazione, può essere applicata la **sanzione** della **mancata collaborazione**, anch'essa violazione delle NSA.

3. LA PROCEDURA

PNA può disporre **confronti testimoniali** fra i soggetti convocati. Se durante un'audizione vengono riscontrate potenziali responsabilità, vengono immediatamente contestati i relativi addebiti con interruzione dell'audizione e avvio delle indagini.

Nel corso delle indagini, l'indagato può produrre memorie difensive, richiedere ammissione di altri mezzi istruttori o ulteriore audizione.

Al termine delle indagini, PNA dispone:

- **deferimento** dell'indagato, o **archiviazione**.

Dopo la richiesta di archiviazione della PROCURA, il **TNA, *inaudita altera parte*, decide se:**

- **accogliere, disponendo** quindi l'**archiviazione**, oppure;
- **rigettare, fissando l'udienza dibattimentale** e richiedendo quindi alla procura di formulare i capi di imputazione;
- **rigettare, rinviando alla PROCURA** per ulteriori indagini.

In ogni caso con trasmissione alla Federazione internazionale, alla FSN e alla società, che possono prendere visione degli atti di indagine solo dopo l'avvenuto deposito presso la competente sezione del TNA e possono estrarne copia.

1. IL SISTEMA WHEREABOUTS

Gli **atleti di alto livello sportivo** sono registrati in un apposito *pool* (**RTP**) e sono soggetti a **controlli in e out of competition**, a restrizioni sulla reperibilità con specifici obblighi informativi e di permanenza (*whereabouts*).

In genere, i **controlli antidoping** possono avvenire in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Come funziona il *Whereabouts System*?

Tramite il **sistema ADAMS**, gli atleti iscritti nel RTP sono **tenuti a fornire trimestralmente** all'organizzazione antidoping competente **informazioni personali** complete ed accurate relative ai **luoghi di permanenza nel periodo di riferimento**, in modo tale da poter essere sempre localizzati ai fini dei controlli.

Devono indicare uno specifico **arco temporale di 60 minuti**, **tra le 5.00 e le 23.00**, per ogni giorno del trimestre, nel quale si renderanno disponibili e raggiungibili in un determinato luogo per lo svolgimento de controlli.

La mancata o inesatta comunicazione (Mancata Comunicazione) o l'irreperibilità (Mancato Controllo), ripetuti per **tre volte** nell'arco di **12 mesi**, sono **sanzionati** quali una violazione della normativa antidoping.

2. IL SISTEMA WHEREABOUTS

NADO  ITALIA
antidoping



ATHLETE CENTRAL

Athlete Central è l'App della WADA che facilita gli atleti nella comprensione dei loro obblighi derivanti dalla compilazione dei Whereabouts.



WHEREABOUTS DEGLI ATLETI INSERITI NELL'ELENCO RTP NAZIONALE

Nota informativa
(quali informazioni, quando e come trasmetterle)

Quali atleti sono inclusi nell'RTP?

- Atleti identificati sulla base della valutazione del rischio doping;
- Atleti appartenenti a sport di squadra **di priorità nazionale**;
- Atleti appartenenti a sport individuali **di priorità nazionale**;
- Atleti sanzionati e/o che **rientrano da un periodo di squalifica**;
- Atleti inclusi nel programma del Passaporto Biologico;
- Atleti già presenti nell'elenco RTP, **ritiratisi dall'attività agonistica, che tornano a competere**;
- Atleti oggetto di attività di *intelligence*.

4. IL SISTEMA WHEREABOUTS

Quali informazioni l'atleta è tenuto a fornire?

- **dati anagrafici;**
- **indirizzo** postale completo e **indirizzo e-mail** personale;
- nome e indirizzo del **luogo di pernottamento** (ad es. casa, alloggio temporaneo, albergo, ecc.);
- nome e indirizzo di **ogni luogo in cui l'atleta si allenerà, lavorerà o condurrà qualsiasi altra attività con regolarità** (ad es. scuola), indicando i relativi **orari**;
- **programma degli eventi sportivi**, ivi compreso nome e indirizzo del luogo di svolgimento delle gare **a cui l'atleta intenderà partecipare**;
- **riferimenti ad un'eventuale disabilità**, per l'adeguamento delle procedure ai fini dell'idoneo espletamento della sessione di prelievo del campione biologico.

5. IL SISTEMA WHEREABOUTS

Quali sono le scadenze entro le quali i dati devono essere comunicati?

- I trimestre (gennaio-febbraio-marzo): i *Whereabouts* devono essere trasmessi entro il giorno **15 dicembre**;
- II trimestre (aprile-maggio-giugno): i *Whereabouts* devono essere trasmessi entro il giorno **15 marzo**;
- III trimestre (luglio-agosto-settembre): i *Whereabouts* devono essere trasmessi entro il giorno **15 giugno**;
- IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre): i *Whereabouts* devono essere trasmessi entro il giorno **15 settembre**.

Qualsiasi variazione o cambiamento di informazioni già fornite deve essere **aggiornato tempestivamente** e in ogni caso **entro e non oltre l'inizio della fascia oraria indicata per quel giorno**.

6. IL SISTEMA WHEREABOUTS

Quali conseguenze comporta la mancata, ritardata o non corretta comunicazione dei *whereabouts* o il mancato controllo?

Mancata/ritardata/inadeguata o incompleta comunicazione dei *whereabouts*, senza giustificato motivo, può rilevare ai sensi dell'art. 2.4 del CSA e del Codice WADA e costituire violazione della normativa antidoping per “*mancata comunicazione*”.

Se l'Atleta non si rende reperibile nel luogo indicato durante l'intervallo di tempo giornaliero dei 60 minuti, tale inadempienza può rilevare ai sensi dell'art. 2.4 del CSA e del Codice WADA e costituire violazione della normativa antidoping per “*mancato controllo*” (**3 mancate comunicazioni e/o mancati controlli in 12 mesi, indipendentemente dall'Organizzazione Antidoping che le ha accertate**, portano alla violazione della normativa antidoping).

7. IL SISTEMA WHEREABOUTS

È possibile delegare a terzi gli adempimenti relativi ai Whereabouts?

Sì, ma l'Atleta rimane sempre e comunque **l'unico responsabile** della correttezza e/o aggiornamento dei *whereabouts*.

Quale sanzione si applica?

Art. 11.3.2 CSA: Il periodo di squalifica sarà di 2 (due) anni, con possibilità di riduzione ad un periodo minimo di un (1) anno a seconda del **grado di colpa** dell'Atleta.

La flessibilità nel comminare una squalifica di due (2) anni o di un (1) anno *«non è applicabile agli atleti il cui comportamento sia correlato a cambiamenti relativi alla loro reperibilità eseguiti all'ultimo momento ovvero la cui condotta induca a sospettare fortemente che l'atleta stesse cercando di evitare di rendersi disponibile ai controlli antidoping»*.

8. IL SISTEMA WHEREABOUTS

In un tale sistema è fondamentale raggiungere il **maggior equilibrio possibile** tra **gli interessi generali e pubblici** coinvolti (**tutela della salute**) e la **tutela della vita personale degli atleti** al di fuori delle competizioni sportive (**diritto alla privacy, libertà di circolazione**).

La **WADA ha** così **adottato** degli **standard internazionali** che rappresentano un importante intervento in tal senso.

Gli **Standard Internazionali** impongono le seguenti **tutele**:

- 1) possono essere trattati solo i dati **strettamente necessari** alla verifica di violazione della normativa antidoping ed essenziali per scoprire un'eventuale assunzione di sostanze dopanti da parte dell'atleta;
- 2) l'atleta deve essere informato dell'**opportunità** che i dati personali siano **corretti** e accurati e delle conseguenze cui incorre in caso di **imprecisioni**;
- 3) salvo diversa previsione normativa dello stato di appartenenza, l'atleta deve dare il **proprio consenso** al trattamento dei dati e deve essere altresì, **informato** delle **conseguenze** di un mancato consenso;

10. IL SISTEMA WHEREABOUTS

4) l'atleta deve essere informato sull'**identità dell'autorità antidoping** che procederà ai controlli, sulle **informazioni** che devono essere rilasciate, sullo **scopo** dell'utilizzo, sulla **durata** di conservazione dei dati, sui soggetti che possono avere accesso ai dati, sul possibile trasferimento all'estero e sulle **possibili divulgazioni** dei risultati dei controlli antidoping.

Si dovrà assicurare all'atleta il diritto di accesso al trattamento dei dati, salvo il caso in cui per ragioni investigative questo possa essere temporaneamente sospeso.

L'atleta ha diritto a presentare eventuali reclami per utilizzo inappropriato dei propri dati;

5) i dati personali **non** possono essere **divulgati** ad **altre autorità antidoping**, salvo qualora tale obbligo sia previsto dal codice antidoping o dalla legge statale applicabile e l'autorità destinataria garantisca il rispetto delle tutele minime previste dagli standard internazionali;

6) le organizzazioni antidoping devono individuare un **soggetto responsabile** per il trattamento dei dati e comunicare il nome del referente all'atleta. L'organizzazione antidoping è **garante della sicurezza** dei dati ed è responsabile per eventuali violazioni o **accessi non autorizzati**. L'atleta deve essere immediatamente informato di eventuali incursioni non autorizzate al profilo personale;

7) i dati personali sono **conservati** per un periodo di tempo che **varia** a secondo dell'**uso** e dello **scopo** del medesimo dato. Così per esempio i dati relativi a controlli positivi sono conservati per 10 anni, i dati relativi all'esenzione per ragioni terapeutiche sono conservati per 18 mesi.

IL DOPING COME REATO

La pratica del *doping* come reato viene introdotta, all'interno del nostro ordinamento, dalla **I. n. 376/2000**,
attuativa della **Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989**.
Oltre, quindi, alle sanzioni SPORTIVE, il rischio è quello di incorrere anche in sanzioni sul piano **GIURIDICO-PENALE**.

Prima dell'introduzione, nel nostro ordinamento, di questa normativa, il *doping* era sanzionato in quanto 'FRODE SPORTIVA', essendo considerata una pratica in grado di «*alterare il corretto e leale svolgimento della competizione*» (l. n. 401/1989).

Con l'introduzione della l. n. 376/2000, il Legislatore dà una precisa definizione del *doping*, individuandolo come «la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», per poi equiparare a tali pratiche «la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2» (art. 1, cc. 2 e 3, l. 376/2000).

L'elenco delle sostanze, e dei metodi, considerati PROIBITI NON E' direttamente contenuto NEL TESTO DI LEGGE, che rinvia quindi alle disposizioni del DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' (art. 2), che aggiorna tale lista ogni 6 mesi, sulla base della cd. 'lista WADA'.

Tale meccanismo è rilevante da un punto di vista giuridico, essendo qualificabile come un RINVIO di una norma primaria ad una fonte secondaria (cd. RISERVA DI LEGGE TENDENZIALMENTE ASSOLUTA) funzionale per specificare questioni tecniche.

Vi è poi da considerare un ulteriore profilo: dal combinato disposto dell'art. 2 l. n. 376/2000 con l'art. 9 della medesima legge (abrogato dal d.lgs. n. 21/2018 che ha trasposto la disciplina all'interno dell'art. 586bis del Codice Penale), si evince che le condotte sanzionate sono anche quelle dell'assunzione, ovvero del favoreggiamento, di farmaci o sostanze indicati nell'art. 2, co. 1 della l. n. 376/2000, e che non siano giustificate da ragioni mediche, senza ovviamente tralasciare l'*attività di commercio* indicata nel 7° ed ultimo comma.

L'art. 586bis c.p. dispone che «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze*».

L'ART. 586bis, CODICE PENALE

Il reato è definibile come un **REATO DI MERO PERICOLO**, con la conseguenza che la **SOLA CONDOTTA INTEGRA IL REATO**, senza bisogno di provare il derivato effetto dopante (*anticipazione della punibilità per importanza bene giuridico da tutelare*).

La norma apre con una **CLAUSOLA DI SUSSIDIARIETÀ** ('*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato*').

Il **TENTATIVO** è DIFFICILMENTE CONFIGURABILE, dal momento che viene punita già la detenzione di qualsiasi sostanza proibita.

Trattasi di **REATO PERMANENTE** in quanto, per l'appunto, 'permane' fino a che la sostanza sia idonea ad alterare e/o modificare la prestazione dell'Atleta.

Le **CONDOTTE SANZIONATE** sono, quindi, di tre tipi:

- cd. **AUTODOPING** (reato proprio): *assumere o adottare/sottoporsi*;
- cd. **ETERODOPING** (reato comune): *procurare ad altri, somministrare o favorire l'utilizzo (non impedire, suggerire)*;
- il **COMMERCIO**

Il DOLO è SPECIFICO, in quanto la norma richiede che la condotta sia posta in essere *‘al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero sia diretta a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze’*.

Curioso da osservare è come, con il d.lgs. n. 21/2018, il Governo abbia attuato quello che si potrebbe definire come un ‘ECCESO DI DELEGA’ richiedendo (nel co. 7 dell’art. 586bis c.p.) il DOLO SPECIFICO di chi commerciasse le sostanze considerate, *‘al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti’*, invece del DOLO GENERICO, precedentemente individuato nella norma abrogata.

La questione di legittimità sollevata dalla Corte di Cassazione fu accolta, e tale locuzione è stata infine dichiarata INCOSTITUZIONALE.

Mentre, dunque, nel processo DISCIPLINARE (**sportivo**) l’Atleta viene condannato sulla base di una ‘responsabilità oggettiva’ (dato l’obbligo, al quale è sottoposto, di conoscere il CSA e l’elenco delle sostanze proibite), nel caso del procedimento PENALE egli deve prefigurarsi che la sostanza che sta assumendo sia una sostanza dopante, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico di chi stia procedendo.

La forbice edittale sanzionatoria prevede un minimo di 3 mesi ed un massimo di 3 anni di RECLUSIONE, con una MULTA da euro 2.582 a 51.645.

Il co. 3 prevede poi delle AGGRAVANTI nel caso in cui dalle condotte derivi un DANNO ALLA SALUTE, se il fatto sia commesso nei confronti di un MINORENNE o da parte di DIRIGENTI/COMPONENTI CONI, FSN, Società, Associazioni o ENTI RICONOSCIUTI DAL CONI.

Altre sanzioni ACCESSORIE sono l'INTERDIZIONE TEMPORANEA (nel caso in cui, a commettere il fatto, sia un esercente la professione sanitaria), o l'INTERDIZIONE PERMANENTE nel caso in cui il reo fosse un Dirigente/Componente dei precedentemente citati organismi sportivi.

Con la SENTENZA DI CONDANNA viene sempre ordinata la CONFISCA DEI FARMACI, SOSTANZE FARMACEUTICHE o ALTRE COSE servite, o destinate, a commettere il reato.

IL PRIMO 'CASO': THOMAS HICKS (1904)

- ST. LOUIS, AGOSTO 1904 (GIOCHI ESTIVI): 32 atleti partono dal [Francis Stadium](#) per percorrere i canonici 42 km della Maratona. Tra questi è presente [Thomas Hicks](#), promessa dell'atletica che, quell'anno, gareggia per la prima volta con la maglia della '[Cambridgeport YMCA](#)', uno dei più famosi club atletici del Massachusetts.
- Dopo [32 km](#), Hicks inizia a camminare barcollando, ed il suo allenatore ([Charles J. P. Lucas](#), anch'esso promessa dell'atletica e più volte campione locale di discipline quali, tra le altre, la [potato race](#)) decide di intervenire somministrandogli un milligrammo di [strictina mescolata in due chiare d'uovo](#). Hicks, tuttavia, non sembra riacquisire vigore e per questo Lucas, dopo un altro chilometro e mezzo, decide di somministrargli la [seconda dose](#): un milligrammo di strictina sciolta, questa volta, in un bicchiere di [cognac francese](#).
- Con quel veleno in corpo Hicks torna a correre e riesce a concludere la competizione classificandosi [2°](#), salvo poi risultare [1°](#) in seguito alla squalifica del vincitore, che ammise di aver percorso quasi tutto il tratto di gara in macchina.

IL PRIMO 'CASO': **THOMAS HICKS (1904)**

Quali furono i provvedimenti adottati rispetto a tale pratica fraudolenta e pericolosa per la salute?

NESSUNO, POICHE' NEL 1904 NON ESISTEVA ALCUNA NORMATIVA ANTIDOPING E NESSUNA SOSTANZA ERA CONSIDERABILE COME 'PROIBITA'.

**DOPING DI
STATO: IL CASO
RUSSIA**

LA VICENDA: L'INIZIO

2014: TELEVISIONE TEDESCA ARD trasmette documentario su sistema segreto di somministrazione di sostanze dopanti e copertura di risultati dei controlli;

2015: LA WADA ISTITUISCE UNA PRIMA COMMISSIONE ('COMMISSIONE POUND', dal nome di Dick Pound, chiamato a presiederla): IL RAPPORTO CONFERMA I SOSPETTI.

2016: Agenzia incarica l'avvocato canadese Richard McLaren, a capo di una nuova Commissione di aprire un'ulteriore indagine, per PORTARE NUOVE PROVE a supporto delle rivelazioni riguardanti le accuse.

LA VICENDA: L'INIZIO

Dal rapporto fornito dalla Commissione McLaren emerse che, effettivamente, negli anni dal 2011 al 2015 (incluse, quindi, le Olimpiadi Invernali di Sochi del 2014,) 1115 atleti russi beneficiarono del sistema fraudolento (precisamente furono coinvolti atleti di 30 DISCIPLINE, tra le quali l'ATLETICA, la PESISTICA, il NUOTO, la CANOA, il CALCIO, il PATTINAGGIO e il CICLISMO).

Venne provata l'esistenza di un apparato statale, che aveva origine nel Ministero dello Sport e coinvolgeva i servizi segreti (L'FSB, ex KGB) e i laboratori antidoping accreditati dalla WADA di Mosca, che coprì e protesse gli atleti russi che facevano uso di doping.

Il SISTEMA consisteva in POCHI SEMPLICI PASSAGGI.

UN PRECEDENTE: LA GERMANIA DELL'EST

Negli anni '70/'80, la Germania dell'Est ha vinto più di 500 MEDAGLIE (in particolare, [NUOTO](#) e [ATLETICA](#)).

[DOPO LA CADUTA DEL MURO DI BERLINO, SI SONO APERTE LE PAGINE DEL DOPING DI STATO.](#)

Si scoprì che, anche in questo caso, era stato istituito un vero e proprio '[PROGETTO](#)' (che recava, come *sigla*, il numero '[1425](#)'), nel corso del quale si stima che siano stati dopati circa [DIECIMILA ATLETI](#).

Degli sportivi coinvolti, [1 su 4 si è GRAVEMENTE AMMALATO](#) negli anni successivi e, in alcuni casi, anche i loro [FIGLI SONO NATI CON DELLE MALFORMAZIONI DOVUTE ALLE SOSTANZE ILLECITE](#) assunte (sostanze che, tra l'altro, all'epoca [non erano nemmeno state testate sugli animali](#)).

LA WADA: BREVI CENNI

- FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO SVIZZERO (**NO PROFIT**), delega lavoro a **SPECIFICHE ORGANIZZAZIONI** nelle **SINGOLE NAZIONI** (*derivazioni funzionali*), controllandone l'operato affinché sia conforme al CSA;
- Al suo interno vi è la **FOUNDATION BOARD** (**38 membri**) che è la MASSIMA AUTORITA' DECISIONALE (rappresentanti CIO e rappresentanti dei GOVERNI NAZIONALI);
- Vi è poi l'EXECUTIVE COMMITTEE, un gruppo di **12 membri** con POTERE ESECUTIVO.

LA WADA E IL POTERE D'INDAGINE

- Il WADA CODE, documento che armonizza a livello mondiale le procedure inerenti al doping, definisce degli standard internazionali in merito a 6 materie, tra cui quella delle *'procedure dei test e delle investigazioni'*.
- Con riferimento a tali procedure, viene statuito che le ORGANIZZAZIONE ANTIDOPING NAZIONALI possano ottenere ed utilizzare informazioni *'from all available sources'*: le MODALITA' CONCRETE di reperimento sono previste all'interno degli 'International Standard For Testing and Investigating' (ISTI), nei quali viene, inoltre, stabilito che *'le organizzazioni antidoping devono fare tutto ciò che è in loro potere per catturare o ricevere tutte le informazioni da tutte le risorse disponibili'*, tra cui quindi gli ATLETI, gli ACCOMPAGNATORI, le REGISTRAZIONI TELEFONICHE ecc..

E' molto importante ricordare che Gli STATUTI della WADA e del CSA stabiliscono che, nell'ultima fase di giurisdizione nei casi di doping, le decisioni siano assunte dal TAS

IL PRIMO 'CASO RUSSIA'

- LA 'COMMISSIONE MCLAREN' APRE UN'INVESTIGAZIONE INDIPENDENTE (17 MAGGIO 2016);
- LUGLIO 2016 (primo rapporto): CONFERMA ESISTENZA APPARATO FRAUDOLENTO STATALE;
- DICEMBRE 2016 (secondo rapporto): SI CALCOLANO PIU' DI MILLE ATLETI COINVOLTI, DA PIU' DI 30 DISCIPLINE DIFFERENTI, nel periodo intercorrente tra il 2011 e il 2015;
- LE SANZIONI DELLA WADA: INVITO A CIO E IPC AD ESCLUDERE RUSSIA DA RISPETTIVE COMPETIZIONI.
- L'IPC esclude INTERA DELEGAZIONE RUSSA, CIO lascia decisione a SINGOLE FEDERAZIONI INTERNAZIONALI, salvo poi (in un secondo momento) demandare al parere finale all'EXECUTIVE BOARD (organismo esecutivo CIO), in presenza di consenso da parte della Federazione di riferimento e valutazione positiva del TAS di Losanna.
- Vennero ammessi ai GIOCHI DI RIO **271 atleti su 389 proposti** dal Comitato Olimpico Russo (2016).

LE INDAGINI PROSEGUONO

DOPO AVER ESAMINATO il SECONDO RAPPORTO MCLAREN, IL CIO ISTITUISCE DUE NUOVE COMMISSIONI DISCIPLINARI:

- LA COMMISSIONE OSWALD: dopo aver ricontrollato i risultati dei test antidoping, e investigato sui risultati ottenuti, ai giochi di Sochi del 2014, privò 43 atleti su 46 dei risultati conseguiti, ESCLUDENDOLI dalla partecipazione, a QUALSIASI TITOLO, a FUTURE EDIZIONI DEI GIOCHI OLIMPICI.

Tale decisione, nel 2018, è stata oggetto di ricorso al TAS.

- LA COMMISSIONE SCHMID: incaricata di valutare, nell'insieme, il cd. 'sistema di doping di Stato russo', nel DICEMBRE 2017 pubblica un report nel quale CONFERMA TUTTE LE PRECEDENTI INVESTIGAZIONI E L'ESISTENZA DEL SISTEMA STATALE FRAUDOLENTO.

Pochi giorno dopo, la Commissione Esecutiva del CIO approva l'immediata SOSPENSIONE DEL COMITATO OLIMPICO RUSSO.

Gli atleti NON COINVOLTI nello scandalo e che avessero RISPETTATO ULTERIORI RIGIDI CRITERI, sarebbero stati ammessi ai GIOCHI INVERNALI DI PYONGYANG del 2018 sotto le INSEGNE OLIMPICHE.

IL SECONDO ‘CASO RUSSIA’: LA RECIDIVA

- 9 DICEMBRE 2019: COMITATO ESECUTIVO WADA ESCLUDE LA FEDERAZIONE RUSSA DA QUALSIASI COMPETIZIONE SPORTIVA PER I SUCCESSIVI 4 ANNI a seguito della PRESUNTA ALTERAZIONE DEI DATI CONSEGNATI DAI LABORATORI DI MOSCA per la partecipazione ai GIOCHI INVERNALI DI PYONGYANG (cd. ‘rigido criterio’). Impedisce, quindi, la partecipazione a OLIMPIADI DI TOKYO 2020 (poi, 2021), COPPA DEL MONDO DI CALCIO IN QATAR DEL 2022 E OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO DEL 2022.
- COSÌ, DOPO AVER APPROVATO ALL’UNANIMITÀ L’ELENCO COMPLETO DELLE “RACCOMANDAZIONI” (CRC), VIENE DELIBERATA L’ESCLUSIONE DELLA BANDIERA RUSSA DALLE OLIMPIADI E DA QUALSIASI CAMPIONATO MONDIALE PER I SUCCESSIVI 4 ANNI, con la possibile PRESENZA DI ATLETI RUSSI SOTTO UNA BANDIERA NEUTRALE E SENZA L’INNO NAZIONALE IN CASO DI UN POSTO SUL PODIO.
- FU PREVISTO UN ULTERIORE AGGRAVAMENTO PROBATORIO

IL RICORSO AL TAS

- FINE 2019: SVETLANA ZHUROVA (Vicepresidente Commissione Internazionale della DUMA, Assemblea Rappresentativa russa) annuncia che la Russia AVREBBE PRESENTATO APPELLO AL TAS;
- Entro 21 GIORNI (ex art. 10.4.1, ISCCS) dal RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA WADA (10 gennaio 2020), la RUSADA presenta RICHIESTA DI ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA;
- Secondo le DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI ALLA PROCEDURA ARBITRALE, la WADA ha presentato DOMANDA DI ARBITRATO COME RICORRENTE (include nome del convenuto e breve dichiarazione dei fatti del caso).

Pervennero numerose lettere indirizzate al TRIBUNALE ARBITRALE, non solo dal COMITATO OLIMPICO RUSSO ma anche da ‘sostenitori’ della FEDERAZIONE RUSSA, tra cui la FEDERAZIONE INTERNAZIONALE HOCKEY e L’EUROPEAN OLYMPIC COMMITTEES (Associazione Comitati Olimpici Europei), che ha presentato una RICHIESTA di INTERVENTO e, subordinatamente, un ‘AMICUS CURIAE’ nel ricorso (strumento che permette ad un terzo, estraneo alla causa, di ‘partecipare’ al procedimento OFFRENDO INFORMAZIONI ALLA CORTE SU UN ASPETTO DELLA LEGGE E SULLE RICADUTE DELLA SUA DECISIONE).

IL RICORSO AL TAS

QUESTIONS

ABOUT PROCEDURE, *REQUESTS FOR CLARIFICATION* e *ROUTINE PROCESS QUERIES*) per avere comunque accesso alle OLIMPIADI DI TOKYO DEL 2020, a **GIUGNO 2020** è stato stabilito un **CALENDARIO PROCEDURALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI SCRITTE**, a cui sarebbe seguito lo **SVOLGIMENTO DELLE AUDIZIONI (NON PUBBLICHE)**.

Nello stesso mese fu stabilito che le prove sarebbero state esaminate in un periodo stimato tra il **2 E IL 5 NOVEMBRE DELLO STESSO ANNO**.

GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI PECHINO 2022 **GIOCHI OLIMPICI ESTIVI DI TOKYO 2021**
COPPA DEL MONDO DI CALCIO 2022 IN QATAR.

A **GENNAIO 2021** la **RUSADA** ha dichiarato che non avrebbe presentato **NESSUN ULTERIORE RICORSO**.



DA 1980

OPES

Risorse che Generano Valore

Avv. Domenico FILOSA: domenico.filosa@athenalaw.it